

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### **Nuove disposizioni ACE per i soggetti Ires**

di **Alessandro Bonuzzi**

Nei giorni scorsi è stato divulgato il [D.M. 3 agosto 2017](#) recante modifiche alla **disciplina dell'ACE**, le cui disposizioni attuative **erano** contenute nel [D.M. 14 marzo 2012](#). Difatti, il nuovo provvedimento **abroga** il **decreto del 2012** e apporta numerosi interventi riguardanti:

- la **revisione** delle **disposizioni di attuazione** dell'agevolazione, al fine di gestire gli effetti delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in tema di bilancio;
- l'aggiornamento delle **regole ACE** delle **persone fisiche** e delle **società di persone** esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria a seguito delle novità della legge di Stabilità 2017;
- alcuni aspetti che hanno determinato l'insorgenza di incertezze in ordine al calcolo del beneficio;
- la rivisitazione e l'integrazione delle **disposizioni antielusive**.

Il decreto è strutturato in **tre capi**:

- il **Capo I**, dedicato ai **soggetti Ires** ([articoli da 2 a 7](#));
- il **Capo II**, composto da un solo articolo - l'[8](#) - e contenente le disposizioni dei **soggetti Irpef**;
- il **Capo III**, nel quale sono collocate le **disposizioni comuni** (articoli da 9 a 13).

Il presente contributo si occupa di illustrare le novità più rilevanti per i **soggetti Ires**.

Il tema centrale è senz'altro quello che concerne gli elementi che rilevano ai fini della **variazione** del capitale proprio. Al riguardo, viene stabilito che la nuova **sterilizzazione** della base ACE, dovuta all'incremento delle consistenze dei **titoli** e **valori mobiliari**, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio 2010, va riferita alla nozione di titoli e valori mobiliari recata dall'[articolo 1, comma 1-bis, del D.Lgs. 58/1998](#), includendo altresì le quote di OICR. Secondo tale disposizione "Per "valori mobiliari" si intendono **categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali**, quali ad esempio:

- *le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;*
- *obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;*
- *qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;*
- *qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento*

*ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure”.*

Tra le ipotesi di **riduzione** del capitale proprio è stato incluso l'**acquisto di azioni proprie** effettuato ai sensi dell'[articolo 2357-bis cod. civ.](#), ossia:

- *“in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;*
- *a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;*
- *per effetto di successione universale o di fusione o scissione;*
- *in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate”.*

**Al di fuori** di queste fattispecie specifiche:

- a seguito dell'**acquisto** delle azioni, si verifica una **riduzione** del capitale proprio fino a concorrenza degli utili che hanno precedentemente concorso ad incrementarlo poiché accantonati a riserva;
- a seguito della **vendita** delle azioni dapprima acquistate, il patrimonio va **incrementato** per l'importo degli utili in precedenza sterilizzati dalla base ACE. Peraltro, se il corrispettivo è superiore al costo di acquisto, l'eccedenza positiva costituisce una variazione rilevante; al contrario, laddove il costo d'acquisto fosse superiore al corrispettivo, l'eccedenza negativa determinerebbe una riduzione della base ACE.

Altra previsione d'interesse è quella in base alla quale la riserva rilevata nel patrimonio netto della società per effetto della **contabilizzazione** di prestiti infruttiferi del socio, in applicazione del criterio del **costo ammortizzato** e dell'**attualizzazione**, **non assume** rilevanza ACE. Ciò in quanto il corrispondente debito non è destinato a **convertirsi** – salvo apposita rinuncia da parte del socio – in capitale. Lo stesso vale nel caso in cui il prestito abbia un **tasso nominale diverso**, in misura **significativa, da quello di mercato**.

Sono altresì **irrilevanti** ai fini della base ACE:

- le riserve formate con utili che derivano dalla **valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati**, poiché trattasi – in ogni caso, quindi a prescindere dalle modalità di contabilizzazione adottate – di **elementi valutativi**. Va però tenuto conto che l'effetto del derivato va nettizzato del risultato del suo sottostante: pertanto, solo quando l'oscillazione positiva del derivato è superiore a quella del sottostante emerge un utile da neutralizzare;
- le riserve formate con utili che derivano da un **conferimento d'azienda** o di ramo d'azienda, atteso la **neutralità fiscale** dell'operazione.

Diversamente, **vanno considerati** nel calcolo dell'incremento del capitale proprio gli **effetti** sulle riserve di utili derivanti dalle due seguenti **rettifiche** da eseguire in sede di **prima**

**adozione** dei nuovi principi contabili:

- **eliminazione** dei **costi di ricerca** e **pubblicità** non più capitalizzabili;
- utilizzo del criterio del **costo ammortizzato**, fermo restando l'irrilevanza della rappresentazione contabile dei prestiti soci infruttiferi, nonché di quelli a un tasso diverso da quello di mercato.

Infine, rimane confermata la previsione del **plafond ACE**, secondo cui, in ciascun esercizio, la base di calcolo dell'agevolazione non può eccedere la misura del **patrimonio netto** così come risultante dal relativo bilancio. Sul punto la norma richiede che il patrimonio netto sia sempre assunto al netto delle **riserve per acquisto di azioni proprie**.



*La soluzione ai tuoi casi,*  
**sempre a portata di mano.**

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)